CAMERA DEI DEPUTATI N. 216-C

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA - AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE)

(RELATORE **FACCHIN**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 20 gennaio 1949

MODIFICATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 9 aprile 1949 (*Stampato n. 240*)

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(GRASSI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO

(PELLA)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 13 aprile 1949

—

Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della cassa nazionale del notariato

Presentata alla Presidenza il 15 luglio 1949

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il disegno di legge che istituisce il Consiglio nazionale del notariato e che modifica le norme sulla amministrazione della Cassa nazionale del notariato presentato dal Governo anche in accoglimento dei voti espressi dai notai, aveva subìto ad opera della nostra Assemblea una sostanziale modifica.

Partendo dalla considerazione che le attribuzioni del Consiglio nazionale del notariato, elencate nell'articolo 2 del progetto sono diverse da quelle della Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato, aveva ritenuto che alla designazione dei membri del Consiglio e della Commissione si procedesse con duplice separata elezione diretta da parte dei notai ed aveva perciò soppresso l'alinea *f*) all'articolo 2 e modificato l'alinea *b*) all'articolo 5 del disegno di legge colle ulteriori conseguenziali modifiche ai successivi

articoli in relazione alla nuova struttura dei due organi elettivi.

Aveva inoltre stabilito che dovesse far parte della Commissione amministratrice della Cassa composta di sei membri anche un notaio in pensione.

Il Senato della Repubblica ha espresso l'avviso di ripristinare il testo governativo secondo il quale la Commissione amministratrice della Cassa per quanto riguarda i 6 membri elettivi, siano scelti dal Consiglio nazionale del notariato tra i suoi componenti affermandosi con ciò il principio che la Commissione amministratrice è una emanazione del Consiglio nazionale del notariato e ciò in relazione all'altro principio che il Consiglio nazionale del notariato ha la rappresentanza unitaria della categoria dei notai.

Si è poi voluto escludere che i notai in pensione avessero un loro diretto rappresentante in seno alla Commissione amministratrice della Cassa sotto il duplice riflesso che i notai in pensione sono di età molto avanzata e che il loro rappresentante potrebbe ispirare la sua condotta alla tutela di interessi particolari dei pensionati anziché ispirarsi a quelli generali della categoria dei notai in esercizio.

La Commissione di giustizia che ha portato il suo esame al testo proposto dal Senato, pur rilevando come le ragioni e i motivi che hanno indotto il Senato a ripristinare il testo governativo siano discutibili, ha creduto di non insistere sulle modifiche di struttura e di accedere senz'altro al principio che al Consiglio nazionale del notariato spetti la rappresentanza unitaria degli interessi della categoria onde la Cassa amministratrice sia pure con funzioni diverse, e conservando la sua autonomia, rientri nella più vasta orbita del Consiglio.

Ogni perplessità infine è venuta a cadere anche in considerazione del voto unanime, frattanto espresso l'11 maggio 1949 dal Congresso nazionale del notariato tenutosi in Napoli, di adesione all'attuale testo che viene proposto all'approvazione della nostra Assemblea.

FACCHIN, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È istituito il Consiglio nazionale del notariato, con sede in Roma.

Esso è composto di quindici membri eletti fra i notai in esercizio.

ART. 2.

Il Consiglio nazionale del notariato:

a) dà parere sulle disposizioni da emanarsi per quanto concerne l'ordinamento del notariato e su ogni altro argomento che interessi la professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro di grazia e giustizia;

b) presenta al Ministro di grazia e giustizia, o alle altre autorità competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di notariato o altrimenti in relazione all'attività notarile;

c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera *b*);

d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che riflettono il notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai;

e) cura la tutela degli interessi della categoria dei notai.

f) elegge fra i suoi componenti i membri della Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato.

ART. 3.

Il Consiglio nazionale elegge nel proprio seno, il presidente e il vicepresidente.

Il presidente ha la rappresentanza del Consiglio, ne convoca e dirige le adunanze, ne attua le deliberazioni, ne esplica l'attività ordinaria. In casi di urgenza, egli può esercitare i poteri del Consiglio, al quale riferisce nella prima adunanza successiva.

Il vicepresidente esercita le stesse attribuzioni nei casi di impedimento del presidente.

ART. 4.

Per la validità delle adunanze del Consiglio nazionale del notariato è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

La Commissione amministratrice della Cassa nazionale del notariato è composta:

a) del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, il quale la presiede;

b) di sei membri eletti dal Consiglio nazionale del notariato nella sua prima adunanza a norma dell'articolo 2, lettera *f*) della presente legge.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Tanto il Consiglio nazionale che la Commissione amministratrice della Cassa possono nominare un comitato costituito di tre o più dei propri componenti per lo svolgimento dell'attività di rispettiva competenza, entro i limiti determinati con l'atto di nomina o successivamente.

ART. 6.

Identico.

ART. 7.

Il Consiglio nazionale del notariato dura in carica tre anni, scaduti i quali continua ad esercitare le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I membri della Commissione amministratrice della Cassa del notariato scadono contemporaneamente al Consiglio nazionale, ma continuano ad esercitare le loro funzioni fino all'insediamento della nuova Commissione.

I componenti del Consiglio nazionale e i membri della Commissione amministratrice possono essere rieletti.

Quando per qualsiasi causa prima della scadenza del triennio venga a mancare oltre la metà dei componenti del Consiglio nazionale, si procede a nuova elezione dell'intero Consiglio.

I membri della Commissione amministratrice della Cassa, che per qualsiasi causa vengano a cessare anzitempo, sono sostituiti dal Consiglio nazionale con altri suoi componenti, mediante nuova elezione.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Le elezioni del Consiglio nazionale del notariato hanno luogo presso i collegi notarili ogni triennio entro il mese di febbraio.

Il giorno delle elezioni è fissato dal presidente del Consiglio nazionale, il quale ne dà comunicazione almeno trenta giorni prima ai presidenti dei Consigli notarili. Questi provvedono a convocare i collegi mediante avvisi spediti per raccomandata a tutti gli iscritti

ART. 8.

Identico.

almeno dieci giorni prima della data delle elezioni.

Nel caso previsto dal comma 4° dell'articolo precedente, la data delle elezioni è fissata dal Ministro di grazia e giustizia.

ART. 9.

Ciascun notaio ha diritto di voto per tutti i componenti del Consiglio nazionale e della Commissione amministratrice della Cassa.

La votazione è segreta. Per lo svolgimento delle operazioni elettorali si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni relative alla elezione dei membri dei Consigli notarili.

ART. 10.

Il risultato della votazione deve essere subito comunicato da ciascun Consiglio notarile al Ministro di grazia e giustizia.

Contro la validità delle operazioni elettorali può essere proposto reclamo allo stesso Ministro nel termine di quindici giorni da quello delle elezioni.

Quando l'elezione sia stata annullata in uno o più collegi notarili, non occorre ripeterla se i voti degli elettori di tali collegi non possano influire sui risultati complessivi delle elezioni. In caso diverso, il Ministro stabilisce un termine entro il quale il collegio o i collegi anzidetti devono essere convocati per procedere ad una nuova votazione.

ART. 11.

S'intendono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per esercizio professionale.

Il Ministro di grazia e giustizia, verificata l'osservanza delle norme di legge ed accertati i risultati definitivi delle elezioni, fa la proclamazione degli eletti e ordina che ne siano pubblicati i nomi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel *Bollettino* del Ministero.

ART. 12.

Alle spese necessarie per il funzionamento del Consiglio nazionale viene provveduto dalla Cassa nazionale del notariato.

ART. 13.

La misura e le modalità di concessione del trattamento di quiescenza, degli assegni di integrazione e degli assegni scolastici, istituiti in corrispettivo dei contributi spettanti alla

ART. 9.

Identico.

ART. 10.

Identico.

ART. 11.

Identico.

ART. 12.

Identico.

ART. 13.

Identico.

Cassa nazionale del notariato, sono determinate con deliberazioni della Commissione amministratrice della Cassa medesima, soggette all'approvazione del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 14.

Per la prima attuazione della presente legge la data delle elezioni del Consiglio nazionale sarà fissata dal Ministro di grazia e giustizia ed il Consiglio durerà in carica fino a tutto il mese di febbraio successivo alla scadenza di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I membri dell'attuale Commissione amministratrice della Cassa del notariato cesseranno dalla carica all'atto dell'insediamento della nuova Commissione.

ART. 15.

Sono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1947, n. 169.

ART. 14.

Identico.

ART. 15.

Identico.